



## SOLO UN GIUDICE IN CARNE ED OSSA

Gian Domenico Caiazza

Mettiamo subito le cose in chiaro: qui nessuno di noi ha nostalgia dell'epoca - non lontanissima, a ben vedere, parliamo dei primi anni '80 - nella quale la "macchina da scrivere elettronica", con il correttore automatico mediante "sbianchettatura" degli errori di battitura, irruppe negli studi legali come una innovazione tecnologica rivoluzionaria. La penna stilografica è tutt'ora un oggetto meraviglioso, ma non sapremmo scrivere altrimenti che sulla tastiera di un pc. E le ricerche giurisprudenziali sui volumi rilegati del Foro Italiano o di Cassazione penale ce le siamo lasciate alle spalle assai volentieri.

Ma il tema che oggi abbiamo di fronte con l'irruzione dell'Intelligenza Artificiale nel processo penale è molto chiaro, ed attiene alla individuazione, solida e non negoziabile, del limite oltre il quale non possa e non debba spingersi la esigenza, pur comprensibile, di "efficienza" del processo penale. L'impatto formidabile di questa nuova frontiera informatica sta superando ogni limite di immaginazione, e non è certo un caso se in tutto il mondo stia facendo tumultuosamente irruzione nella complessa e spesso farraginoso macchina giudiziaria. La ormai quasi completa digitalizzazione degli atti da un lato, e lo sviluppo sempre più esteso delle banche dati dall'altro, fanno della I.A. una irresistibile tentazione sulla strada, appunto, della efficienza.

Il viaggio che PQM ha deciso di affrontare sul tema dell'impatto della I.A. sul processo penale ci offre segnali allarmanti provenienti da tutto il mondo. Dal calcolo della previsione orientativa del rischio di recidiva per un imputato, affidato da alcuni Stati americani ad un complesso algoritmo, al software cinese "Piccola Saggezza", già in grado di valutare prove e scrivere sentenze, alle vicende giudiziarie di minore complessità totalmente affidate all'I.A.

in Arabia Saudita, al vaglio di ammissibilità di oltre 50mila ricorsi arretrati in Brasile, ed altro ancora, il trend appare segnato: l'Intelligenza Artificiale si candida prepotentemente a spodestare il giudice umano dalle sue funzioni valutative. Le quali sono, come è ovvio, straordinariamente più lente, più costose, ed anche più imprevedibili se misurate con la logica selettiva del "precedente" giurisprudenziale.

Ora, non sapremmo dire se altri procedimenti valutativi (per esempio in diritto tributario o amministrativo o in alcune branche del diritto civile) possano essere affidati ad un algoritmo, ma di certo questo non può e non deve accadere nel processo penale, del tutto a prescindere dalla importanza e gravità dei fatti che ne sono oggetto. Il giudizio penale presuppone ed esige la valutazione e la comprensione dei comportamenti umani, delle ragioni e delle motivazioni della condotta analizzata, delle circostanze ambientali, familiari, soggettive, psicologiche e psichiatriche che possono averle condizionate e determinate. E ciò sia nel momento della ricostruzione del fatto e della attribuzione di responsabilità, sia nel momento della dosimetria della pena. Altro è dotare il giudice di questo formidabile, potentissimo "motore di ricerca" che è l'Intelligenza Artificiale, altro è sostituirsi ad esso. Gli esempi americani sulla previsione algoritmica della recidiva, criticata per la sua connotazione in definitiva classista e razzista proprio perché segnata dal condizionamento del dato statistico, rappresentano una spaventosa conferma di questo rischio.

La ossessione efficientista che ormai pervade ed ispira i riflessi primari del legislatore in materia processuale, insieme ai progressi tecnici inarrestabili dell'I.A., stanno improvvisamente trasformando il futuro distopico di Minority Report in un imminente ed inquietante presente.

La difesa dell'umanità del processo penale e del suo giudice si candida ad essere la nuova, drammatica lotta per la libertà di ciascuno di noi. Buona lettura.



# GIUSTIZIA ALGORITMICA

Il rischio di un processo disumanizzato tra IA e ossessione efficientista

### I rischi dell'IA

#### ARGINARE LA DISTOPIA DEL PROCESSO ARTIFICIALE

Oliviero Mazza

Per un'imponderabile alchimia, la Costituzione è riuscita a prevedere il futuro e a porci al riparo dalla distopia del processo artificiale affidato agli algoritmi. L'affermazione, contenuta nell'art. 25 comma 1 Cost., per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale, non sancisce solo il collegamento fra la giurisdizione e il *locus commissi delicti*, ma impone la naturalità del giudice, intesa come umanità dello stesso. L'unico giudice naturale per una persona umana non può che essere un altro individuo, un soggetto che, condividendone la medesima natura umana, può meglio comprendere e giudicare l'azione di un suo pari. Il giudice naturale rappresenta l'indissolubile legame fra due esseri umani, quello che giudica e quello che deve essere giudicato, che condividono il senso più profondo della vita.

Segue a pag. II

### Una via di salvezza?

#### È POSSIBILE UN USO GARANTISTA DELL'IA

Luca Lupária Donati

Siamo a fine Novecento. Il filosofo Richard Rorty, a chi chiedeva se avrebbe accettato di essere giudicato da una macchina, ricordava una domanda in voga nel XIX secolo che sarebbe in seguito risultata *nonsense*: "Come vi sentireste a essere processati da una giuria di donne?". Nella sua visione, insomma, l'eventuale introduzione di un giudicante robot non avrebbe mortificato in alcun modo la dignità umana. Se si accetta che i computer entrino a far parte della nostra "comunità morale", insomma, *nulla quaestio*: come non si possono formulare osservazioni filosofiche significative sulle giurie composte da neri o da donne, lo stesso deve valere per un jury di intelligenze artificiali.

Segue a pag. II

### Quel confine invalicabile

#### UNA GRANDE SFIDA PER L'AVVOCATURA PENALE

Andrea Cavaliere

Il Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane Francesco Petrelli e la sua Giunta hanno affrontato il tema dell'Intelligenza Artificiale sin dalla stesura del programma presentato al Congresso di Firenze del 2023. In quell'occasione, oltre a delineare la linea politica dell'Unione su questo fenomeno - sintetizzabile con l'espressione "*solo l'uomo può giudicare l'uomo*" -, è stata annunciata la creazione di un Osservatorio specifico, poi denominato "Scienza, Processo e Intelligenza Artificiale", con il compito di analizzare l'impatto crescente di queste tecnologie sulla giustizia penale e sugli operatori del diritto. La Giunta e l'Osservatorio hanno quindi elaborato la "Carta dei Valori", strutturata in 21 punti tra premesse, principi, metodi e obiettivi, per orientare l'uso consapevole dell'IA nel contesto giudiziario.

Segue a pag. III

## I RISCHI DELL'IA

# Arginare la distopia del processo artificiale

Oliviero Mazza\*

SEGUE DALLA PRIMA

Si tratta di un'interpretazione innovativa che deve al più presto imporsi a tutti i livelli, compresa la giurisprudenza costituzionale, poiché l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nel processo penale è già una realtà, solo parzialmente dissimulata dai rassicuranti slogan del controllo umano significativo o dell'utilizzo limitato alle attività preparatorie e di ricerca. È vero che, allo stato attuale, i testi di legge, dal regolamento europeo fino alla legge delega approvata di recente dal Senato, riservano al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. Ma è altrettanto vero che il distinguo fra la ricerca preparatoria, la predisposizione della minuta e il testo della decisione è davvero evanescente. Quante volte, già oggi, la vera decisione viene assunta da tirocinanti o da addetti all'ufficio del processo, senza che il giudice eserciti alcun controllo, al netto della sottoscrizione? Tra non molto, gli assistenti umani saranno sostituiti da quello artificiale, con un incremento esponenziale tanto dell'efficienza quantitativa quanto di quella qualitativa.

Con l'informatica e la digitalizzazione abbiamo trasferito ai computer la memoria e il risultato è stato quello di ampliare a dismisura le capacità umane di immagazzinare e trattare dati. Prima dell'avvento dell'informatica nessuno avrebbe anche solo immaginato la possibilità di gestire una mole tendenzialmente infinita di informazioni, si pensi alle banche dati della Cassazione o ai portali di ricerca giuridica. Con l'Intelligenza Artificiale stiamo trasferendo ai computer e alla rete il



pensiero e il risultato sarà che nessun essere umano potrà mai competere con le capacità cognitive e intellettive di una macchina in grado non solo di gestire ogni informazione, ma anche di decidere con discernimento ed apparente imparzialità.

Per scongiurare la distopia del processo artificiale occorre, anzitutto, cambiare il modello di giurisdizione finora coltivato dalla stessa magistratura e da larga parte della dottrina. Il processo efficiente è il terreno di coltura della IA. Riduzione dei tempi di definizione delle pendenze, prevedibilità e standardizzazione delle decisioni, vincolo del precedente rappresentato dai principi di diritto massimati dall'apposito ufficio della Cassazione, rigorosa verticizzazione della giurisdizione, predominio della prova scientifica, impiego delle neuroscienze e della

logica algoritmica nella valutazione probatoria, digitalizzazione degli atti e progressiva riduzione delle tipiche forme processuali, despaializzazione e smaterializzazione del rito non partecipato: tutti questi profili, imposti dall'involutione della procedura penale contemporanea in un rito sommario e standardizzato di stampo neo-inquisitorio e neo-scientista, molto simile a una catena di montaggio giudiziaria, non sono altro che la formalizzazione del modello di giudice automa che potrà agevolmente essere sostituito dall'automa giudice.

Non basta, però, cambiare il modello di giurisdizione: occorre rivendicare un umanesimo processuale fondato sulla riscoperta del processo come luogo fisico di celebrazione di una liturgia sociale partecipata, fatta di profonda interazione umana, rifiutando quel



## Il Macaron

**IA: minorati report**

**L. Z.**

modello asettico, scritto (digitale) e segreto imposto dalla riforma Cartabia. Al centro di un rinnovato umanesimo processuale va collocato, come detto, il giudice umano naturale che non potrà mai essere surrogato da quello artificiale e che dovrà riscoprire i valori di una giurisdizione affrancata da ogni tensione efficientista.

Parallelamente, bisogna essere chiari nel perimetrare il ruolo della IA anche in ambito probatorio. Non esistono né dovranno esistere in futuro prove generate dalla IA, perché sarebbero prove artificiali oltre che artificiali. Ad esempio, è un errore dire che il riconoscimento facciale compiuto dalla IA sia una prova. La IA serve solo per individuare i documenti (le foto) di riferimento, quelli che, secondo l'algoritmo, attesterebbero che una certa persona si è trovata in un dato luogo, ma spetterà poi al giudice valutare tali prove documentali. L'IA non può compiere un'individuazione di persona, perché non è né una fonte né un mezzo di prova, ma solo uno strumento tecnologico di ricerca della prova. In questa fase di profondo cambiamento del paradigma conoscitivo dobbiamo tenere ben saldo il valore di un sapere che, anche in ambito giudiziario, progredisca non per accumulazione, come avverrebbe affidandoci alla IA, ma mediante la correzione di teorie e di idee erranee, affidandoci a una giurisprudenza umana critica, capace di proporre sempre nuove alternative fondate su argomentazioni espresse in una forma tale da essere falsificabili. Razionalismo critico e umanesimo processuale sono le nostre uniche difese per scongiurare l'avvento, altrimenti inevitabile, del processo artificiale.

**\*Professore Ordinario  
di Diritto processuale penale**

## È possibile un uso garantista dell'IA

Potranno davvero salvarci solo la cultura antica del processo e i valori che stanno al fondo del codice

Luca Luparia Donati\*

SEGUE DALLA PRIMA

Mi ricordo di aver commentato questo dibattito, in un mio scritto dell'epoca, etichettandolo come speculazione assai interessante ma oltremodo astratta, preconizzando che l'arrivo dell'IA sullo scranno del giudice sarebbe stato talmente impossibile da poter mutare il motto di Wittgenstein "su ciò di cui non si può parlare si deve tacere". Sostenevo allora l'impiego di nuove applicazioni del ragionamento artificiale per rafforzare il diritto delle prove penali e la logica della decisione, ma credevo in colonne d'Ercole che mai sarebbero state travalicate. Ovviamente mi sbagliavo. E di molto. Gli ultimi anni hanno consegnato, nell'orizzonte internazionale, un brulicare di applicativi che offrono giudizi sostitutivi a quelli sino ad oggi affidati alla sola giurisdizione umana. Il catalogo è assai ricco e gli esperimenti sempre più spericolati. A nulla vale la resistenza di alcuni regolatori, primo fra tutti l'Unione europea. Laddove non esistono barriere normative, le macchine vengono impiegate a larghe mani, in valutazioni cautelari, nella dosimetria della pena, nella qualificazione giuridica e addirittura in giudizi sulla *quaestio facti*. Nei territori dove si impone un contributo umano significativo nella decisione, con una sorta di liturgia partecipata tra IA e persona, il rischio è addirittura più subdolo: il *dictum* appare ai consociati fuoriuscire dalla bocca del giudice, ma, in realtà, questi ha aderito acriticamente all'indicazione artificiale, ora per una mitizzazione dello strumento, ora per comodità (*melius pigritia*), ora per mettere al sicuro dal rimprovero le proprie pronunce, benedette dall'olio santo dell'oracolo algoritmico. Ebbene, non credo che disposizioni giuridiche, più o meno buone, ci potranno bastare per forgiare le corrette



regole d'ingaggio. Non voglio sminuire il lavoro svolto con l'AI Act e con altre iniziative in via di conio. Intendo dire che potranno davvero salvarci solo la cultura antica del processo e i valori che stanno al fondo del codice, quei valori che esistono proprio in quanto il vaglio sulla colpevolezza, come ho scritto recentemente, è l'ambito più "pericoloso" che conosciamo da che abitiamo la terra, costantemente in bilico sul precipizio dell'errore. Il rito criminale non dovrà allora mai cessare di essere un "giudizio dell'uomo sull'uomo" (e qui dobbiamo dare torto a

Rorty), non potrà consegnare all'accusa una ancor maggiore primazia delle armi, non dovrà inseguire la giustizia esatta a discapito di quella giusta, non potrà tramutarsi in un congegno opaco fuori dal controllo della comunità. Sono pilastri della nostra civiltà che l'IA rischia di minare alle fondamenta. Perché non proviamo allora ad impiegare gli strumenti intelligenti solo laddove dimostrino di poter apportare un sensibile aumento di garanzie per l'imputato, quali motori di accresciuta salvaguardia del soggetto per la cui tutela abbiamo costruito

la macchina processuale? Alcuni progetti sono già in corso. Non abbiamo bisogno di semplificare, accelerare, standardizzare. Abbiamo piuttosto la necessità di proteggere gli innocenti da condanne ingiuste. Fino ad oggi non sempre siamo riusciti a farlo. Perché non guidare l'Intelligenza Artificiale in questa direzione?

**\*Professore Ordinario  
di Diritto processuale penale**

## QUEL CONFINE INVALIDICABILE

# Una grande sfida per l'avvocatura penale

Andrea Cavaliere\*

SEGUE DALLA PRIMA

Si garantisce così il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà individuali e dei principi del giusto processo. La "Carta dei Valori" è stata presentata il 17 gennaio 2025 durante un convegno organizzato presso la sede dell'Unione a Roma. Nel corso dell'evento è stata sottolineata la necessità di bilanciare innovazione tecnologica e tutela dei diritti umani, evitando che una "giustizia esatta ed efficiente" prevalga su un sistema giudiziario equo e su un processo giusto. Questo documento dell'Unione rappresenta un passo importante verso un'integrazione responsabile dell'IA nel sistema giudiziario italiano, affinché l'innovazione sia al servizio della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali.

Se la Carta dei Valori offre un quadro di riferimento per un utilizzo etico e consapevole dell'IA in ambito giudiziario, resta centrale anche il tema delle "tecnologie di supporto", intese come strumenti avanzati a servizio delle decisioni umane. In un sistema che deve coniugare efficienza e garanzie, è fondamentale capire come queste tecnologie possano migliorarlo senza comprometterne l'equità.

L'attenzione dell'Unione si concentra sempre più sulla "intelligenza aumentata", concetto che, a differenza dell'Intelligenza Artificiale, non implica autonomia decisionale delle macchine, ma il potenziamento delle capacità umane tramite strumenti tecnologici avanzati. Il DDL 1146, approvato il 20 marzo dal Senato, limita l'impiego dell'Intelligenza Artificiale da parte della magistratura, almeno per ora, alla sola ricerca giurisprudenziale e dottrinale mediante le banche dati giuridiche. Il tema è cruciale perché questi



sistemi tecnologici, in continua evoluzione, offrono un crescente supporto ai magistrati, ad esempio tramite modelli statistici che ne governano il funzionamento. Se le decisioni saranno influenzate da tali strumenti, sarà indispensabile garantirne l'affidabilità e comprendere il funzionamento degli algoritmi sottostanti, per valutare in che modo possano condizionare, anche indirettamente, l'orientamento dei provvedimenti giudiziari e la prevedibilità delle decisioni.

Uno dei principali rischi è infatti l'opacità degli algoritmi: se non sono trasparenti e verificabili, potrebbero introdurre elementi di arbitrarietà nelle decisioni giudiziarie. Inoltre, la progressiva automazione del sistema giudiziario non deve ridurre il ruolo dell'intervento umano, compromettendo il principio di individualizzazione della pena e la necessaria valutazione delle circostanze specifiche di ogni singolo caso che solo la sensibilità e la capacità umana possono ga-

rantire. È quindi essenziale che questi sistemi rispettino criteri di equità e imparzialità, consentendo verifiche indipendenti sul loro funzionamento. A questo proposito si sottolinea come l'autosufficienza del Ministero nella produzione e nella gestione di tali tecnologie, senza dipendere da società esterne o straniere, garantirebbe standard più elevati di trasparenza.

Un altro tema cruciale è la parità tra accusa e difesa, che dipenderà anche dall'equo accesso a queste tecnologie. Pensiamo, ad esempio, alle indagini su grandi quantità di dati - tabulati telefonici, registrazioni di videocamere di sorveglianza, riconoscimenti, dichiarazioni, documenti - che strumenti avanzati potranno analizzare con velocità e precisione impossibili per l'uomo. L'accesso a questi strumenti dovrà essere garantito sia all'accusa che alla difesa. Proprio in questa prospettiva è in corso da parte degli Osservatori dell'Unione "Scienza, Processo

e Intelligenza Artificiale" e "Acquisizione Dati Giudiziari" una mappatura dell'utilizzo di tali sistemi presso le Procure italiane affinché l'Unione abbia un quadro il più possibile chiaro della situazione. L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nel sistema penale solleva inoltre importanti questioni etiche: è essenziale garantire che gli algoritmi e i sistemi che li utilizzano siano equi e trasparenti, proteggendo al contempo la privacy. È necessario un dibattito pubblico continuo per garantire un uso responsabile della tecnologia a favore della giustizia e dei diritti. L'Unione si impegna e si impegnerà affinché le normative future assicurino giustizia, trasparenza ed equità, mantenendo al centro i diritti dei cittadini e le garanzie del giusto processo.

\*Avvocato penalista,  
Giunta UCPI

## AI, efficienza securitaria e tutela dei diritti

L'utilizzo fin qui sperimentato dei sistemi di Intelligenza Artificiale sembra proiettato al "risultato punitivo" Rischia di diventare uno strumento di law enforcement, di polizia di prevenzione e di controllo sociale

Ludovica Tavassi\*

L'idea che i sistemi di Intelligenza Artificiale possano compiere attività tipicamente umane, come quella giudiziaria, non è più soltanto la trama ispiratrice di un romanzo di fantascienza, ma una realtà che si sta imponendo negli ordinamenti di molti Paesi del mondo, sia pure con un impatto assai variabile sulle geometrie del processo. In Brasile, ad esempio, per smaltire il più alto numero di arretrati del mondo, stimato in circa 80 milioni di procedimenti in attesa di una decisione, uno ogni 2.6 abitanti, dopo aver constatato il fallimento di tutti i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), si è deciso di affidare a Victor Ai System il vaglio di ammissibilità degli oltre cinquantamila ricorsi pendenti dal 2018 davanti al Supremo Tribunale Federale. È stato calcolato che la stessa scrematura effettuata dai funzionari pubblici richiedeva 40 minuti per ogni richiesta, mentre "Victor" impiega 5 secondi per rielaborare il dataset di quasi tre milioni di fascicoli usati per addestrarlo, per classificare le questioni legali presentate col ricorso e per stabilire quale debba superare il criterio di ammissibilità della "repercussão geral". In Argentina, invece, dal 2017, sono gli uffici della Procura di Buenos Aires ad avvalersi di "Prometea", un'Intelligenza Artificiale addestrata per generare, sulla base di criteri statistici, determinazioni corrispondenti a quelle già adottate nei casi analoghi. Ogni qual volta "Prometea" individua delle analogie con questioni precedentemente affrontate, in circa venti secondi, propone una bozza di decisione che gli utenti possono a piacimento integrare. Nel Regno Unito, le forze di polizia utilizzano un algoritmo di ML, *The Harm Assessment Risk Tool* ("HART"), per determinare la pericolosità sociale di un sospettato in base ad un'analisi complessa di tutti quei dati che riguardano situazioni



socioeconomiche, familiari, di vicinanza al crimine, di occupazione e ogni altro elemento che consenta di giungere a una predizione del rischio individuale, compresa in una scala fra basso e alto o addirittura in percentuale esatta. Ma è negli Stati Uniti d'America, non a caso la culla dell'Intelligenza Artificiale, che l'impiego dei sistemi algoritmici ha trovato piena consacrazione legislativa. Si pensi ad alcuni ordinamenti,

come quelli della Pennsylvania, del Kentucky, del New Jersey e del Wisconsin, che ammettono l'utilizzo di programmi di valutazione artificiale del rischio di recidiva per la determinazione della pena, come COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*) o come il software SAVRY per la valutazione della concessione della libertà su cauzione. Questi primi esempi di applicazione dei si-

stemi di AI mettono in risalto come prevalga l'esigenza di efficientare le prestazioni dei modelli di prevenzione e di repressione a discapito dei diritti fondamentali. Non si rinvengono, infatti, esempi in cui i sistemi algoritmici siano messi a disposizione di tutte le persone coinvolte nell'accertamento giurisdizionale per garantire una effettiva parità delle armi. Così come non sono noti i protocolli di profilassi per impedire che le prognosi sulle future condotte criminali siano indenni dal condizionamento di bias e dai pregiudizi politico-territoriali. L'utilizzo fin qui sperimentato dei sistemi di Intelligenza Artificiale sembra essere proiettato al raggiungimento, attraverso la standardizzazione dei calcoli computazionali, del solo "risultato punitivo", dimenticando che il processo dovrebbe essere un'operazione cognitiva complessa aperta a ogni alternativa, compresa quella del fallimento dell'accusa.

Le esperienze finora maturate ci restituiscono l'immagine di un'Intelligenza Artificiale arcigna, impiegata come potente strumento di law enforcement, di polizia di prevenzione e, in definitiva, di controllo sociale. Unica eccezione sembra la notizia che, nel 2024, l'Ordine degli Avvocati (Barreau) di Parigi ha preso l'iniziativa di acquistare, per poi offrire gratuitamente agli iscritti, la licenza di un'Intelligenza Artificiale addestrata nel settore giuridico. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto per consentire anche ai difensori, soprattutto a quelli meno abili, di affrontare le sfide di un cambiamento dei paradigmi tecnologici che investe direttamente anche la professione. Si tratta di un preciso e importante segnale in controtendenza, che vorrebbe garantire un'effettiva parità delle armi nel processo e, soprattutto, mettere l'AI al servizio dei diritti e non solo delle pretese securitarie.

\*Ricercatrice di procedura penale  
e justice by algorithm

## IL DIFFICILE EQUILIBRIO

LA “INGIUSTIZIA ARTIFICIALE” NEL MONDO  
TRA ALGORITMI, SOFTWARE E ROBOT JUDGE  
UNO SGUARDO OLTRE L’ITALIA - LA SCHEDA

Marianna Caiazza\*

## STATI UNITI

In alcuni Stati americani come New York, Pennsylvania, Wisconsin, California e Florida è in corso di utilizzo il COMPAS (l'acronimo sta per **Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions**), software di proprietà di un'azienda privata che, attraverso un algoritmo, consente di calcolare una previsione orientativa del rischio di recidiva per un imputato. L'algoritmo lavora sulla base dei dati forniti dall'imputato stesso, classifica il rischio e lo consegna al giudice che, nel caso concreto, lo utilizzerà a supporto della decisione sulla libertà su cauzione, sulla durata della pena o su eventuali misure alternative. I rischi specifici oggetto di valutazione sono tre:

- **Pre-Trial Risk:** analizza la probabilità che la persona, se messa in libertà, non compaia in tribunale e/o si dedichi a nuove attività criminali. L'algoritmo valuta in questo caso la sussistenza di procedimenti pendenti, precedenti arresti e violazioni in fase anteriore al giudizio, ma anche elementi ulteriori come una residenza fissa, lo stato occupazionale, i legami con la comunità, l'abuso di sostanze.
- **General Recidivism:** valuta nello specifico la probabilità di commettere nuovi reati dopo il rilascio e per farlo l'algoritmo tiene conto dei precedenti (il nostro casellario giudiziale), dei legami criminali, del coinvolgimento in attività criminose in materia di stupefacenti e addirittura di non meglio precisati “*signs of delinquent behaviour throughout their youth*”, cioè indicatori di



una qualche attitudine a delinquere in gioventù.

- **Violent Recidivism:** misura la probabilità di commettere nuovamente reati violenti. L'algoritmo valuta i precedenti penali per reati violenti, il mancato rispetto di precedenti misure imposte, ma anche eventuali lacune o difficoltà in campo professionale o nelle fasi educative, nonché l'età dell'individuo al momento dell'arresto e dell'ingresso in carcere.

Il COMPAS è stato aspramente criticato: l'algoritmo opererebbe valutazioni discriminatorie per motivi di razza, favorirebbe la scelta del carcere rispetto a quella della messa in libertà e si sarebbe già dimostrato fallimentare quanto ai risultati (solo 2 soggetti su 10 di quelli valutati come recidivi violenti si sono di fatto rivelati tali).

## CINA

Già dal 2019 nelle corti giudiziarie cinesi ha preso piede **Xiao Zhi 3.0**, chiamato anche “Little Wisdom”, letteralmente “Piccola saggezza”. Inizialmente utilizzato per gestire compiti ripetitivi e semplici come l'annuncio delle udienze, negli anni ha ampliato le proprie capacità fino a diventare protagonista del processo, tanto da garantirsi l'appellativo di Robot Judge: analizza documenti e testimonianze, verifica i dati in tempo reale, valuta le prove e, addirittura, scrive le sentenze. La decisione finale, per ora, resta al giudice in carne ed ossa.

A Xiao Zhi 3.0 si affianca **Xiao Bao Gong Intelligent Sentencing Prediction System**, un sistema di Intelligenza Artificiale che suggerisce la pena da infliggere nel caso

concreto sulla base di un'analisi incrociata del caso in esame e dell'esito di precedenti giudizi su casi simili.

## EMIRATI ARABI UNITI

“*Ci sono casi in cui l'esito è molto chiaro e non è necessaria alcuna discrezione*”, ha dichiarato Salem Ali Juma Al Zaabi, a capo della Emergency, Crisis and Disaster Prosecution della Procura degli Emirati Arabi Uniti.

Per alcuni reati, dunque, l'Intelligenza Artificiale è già in corso di implementazione: gli algoritmi – si dice – potranno analizzare un ingente quantitativo di dati, assistere i giudici nelle valutazioni, ridurre i tempi della giustizia e migliorare l'efficienza complessiva della macchina giudiziaria.

## EUROPA

In Catalogna è in corso un progetto pilota di iniziativa governativa per velocizzare la stesura delle sentenze per casi non particolarmente complessi, con un risparmio annuo previsto di oltre 600 ore di lavoro per giudice.

Il sistema di Intelligenza Artificiale, basandosi su decisioni precedenti di casi simili, procede alla stesura di una sentenza liberamente modificabile dal magistrato, che resta il giudice ultimo del processo.

In Germania è in fase di sperimentazione il **FRAUKE** (acronimo per **Frankfurt Electronic Judgement Configurator**), un sistema di IA progettato per l'assistenza nelle decisioni di casi non complessi.

L'Intelligenza Artificiale propone una possibile sentenza al giudice, senza però sostituirlo.

\*Avvocato penalista

UN GIOCO DI EQUILIBRISMO  
TRA ALGORITMO E UMANITÀ

Maria Vittoria Ambrosone\*

Nel corso degli ultimi anni, il fenomeno dell'Intelligenza Artificiale (IA) ha fatto ingresso – anzi, oserei dire irruzione – in numerosi settori del vivere quotidiano, da ultimo in quello giuridico, suscitando sentimenti spesso contrastanti. Un misto di speranza e diffidenza. Da un lato, l'IA potrebbe rendere più efficiente il sistema giustizia, permettendo una gestione più rapida e mirata dei procedimenti, attraverso l'automazione di compiti amministrativi. Dall'altro, il rischio di delegare la giustizia a un sistema automatizzato, senza un adeguato controllo umano, apre a scenari preoccupanti. In Italia, infatti, l'accostamento di IA e giustizia penale solleva numerosi interrogativi, così riassumibili: è davvero possibile applicare algoritmi e apprendimento automatico a un settore tanto sensibile senza comprometterne i principi di equità e giusto processo che lo governano? Partiamo dal quadro normativo europeo, che ha iniziato a delineare i confini di questa delicata interazione. Il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) dell'Unione europea del 13 marzo 2024, pur non affrontando nello specifico il tema della giustizia penale, ha stabilito linee guida cruciali per l'utilizzo dell'AI in vari settori, evidenziando i rischi associati all'uso di tecnologie automatizzate in un ambito così delicato. L'AI Act pone una serie di obblighi di trasparenza e responsabilità per le applicazioni di AI, soprattutto quando si tratta di decisioni che potrebbero influenzare i diritti fondamentali delle persone. La finalità è garantire che le tecnologie impiegate non solo rispettino i diritti umani, ma che siano anche comprensibili e controllabili. Sulla scia tracciata dal



quadro normativo europeo, la scorsa settimana il Senato italiano ha approvato un disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale, che passa ora all'esame della Camera dei deputati. Il testo, suddiviso in 26 articoli, attribuisce al Governo la delega per adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi finalizzati ad armonizzare la normativa nazionale con quella europea. L'art. 14 del DDL, però, precisa che l'algoritmo può essere usato esclusivamente per la ricerca giurisprudenziale, dottrinale, mentre restano in capo al magistrato l'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e la finale adozione del provvedimento. L'AI Act e il DDL di delega al Governo forniscono una cornice normativa che, purtroppo, non risolve gran parte delle questioni etiche e pratiche sollevate

dall'integrazione dell'IA nel settore giustizia, e in particolare in quello penale. Le voci di Magistratura Democratica (MD) e dell'UCPI sollecitano un approccio prudente e riflessivo, che preservi la giustizia da rischi di disumanizzazione e bias tecnologici. MD, uno dei gruppi della magistratura associata italiana, ha pubblicamente espresso preoccupazioni sul ruolo dell'AI nel sistema giudiziario, per le derive che potrebbe comportare. Pur riconoscendo il potenziale di innovazione di questa tecnologia, MD sottolinea i pericoli legati alla meccanicizzazione del processo decisionale: la giustizia non può ridursi a un calcolo algoritmico che non tiene conto della complessità dei singoli casi. La posizione dell'associazione mette in guardia dall'introduzione indiscriminata dell'AI nei proce-

dimenti penali, evidenziando la necessità di proteggere l'autonomia del giudice, che non può essere sostituito da un sistema che manca della sensibilità e delle competenze, anche morali, proprie dell'essere umano.

Anche l'Unione delle Camere Penali Italiane, attraverso la sua Carta dei Valori, ha affrontato in maniera critica l'ingresso delle nuove tecnologie nel mondo della giustizia penale. Ci si è espressi con fermezza sulla necessità di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, ponendo l'accento sulla protezione della libertà personale e sul rispetto dei principi del giusto processo, “*con i suoi corollari della presunzione di innocenza, del principio del contraddittorio, della possibilità di confutare le prove, dell'obbligo di motivazione della decisione, del principio in dubio pro reo, del controllo di legalità e di logicità della motivazione della sentenza*”. L'associazione favorirà la conoscenza degli errori e delle distorsioni cognitive che possono emergere nel processo decisionale, promuovendo l'adozione di modelli e procedure idonei a mitigare l'incidenza di tali distorsioni, foriere di errori giudiziari. È evidente che il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nella giustizia penale italiana è ancora in fase di definizione, e il dibattito su come bilanciare innovazione e tutela dei diritti fondamentali è più che mai aperto. La chiave per un uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale nella giustizia penale italiana sembrerebbe risiedere nell'individuazione di un delicato equilibrio. Se da un lato l'AI può rivelarsi uno strumento utile per ottimizzare le risorse, ridurre i tempi processuali e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, dall'altro non possiamo ignorare le sue potenziali derive: la giustizia è umana, e tale deve rimanere.

\*Avvocato penalista